

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5757 del 12/12/2019
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 7°, 8°, 9° SETTORE CON AMPLIAMENTO AL 10° SETTORE (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSA ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DI DISCARICA PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5979 del 12/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° SETTORE CON AMPLIAMENTO AL 10° SETTORE (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSA ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DI DISCARICA PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° settore con ampliamento al 10° settore (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e connessa attività di recupero energetico del biogas di discarica presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 ROMEA km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'AIA rilasciata a seguito di modifica sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018, come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con proprie determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-1846 del 11/04/2019 e n. DET-AMB-2019-4053 del 03/09/2019;
- con l'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi si stabilivano alcune azioni di adeguamento/miglioramento ambientale tra cui:
 - *Alla luce dello sviluppo realizzativo e gestionale della discarica e del nuovo assetto societario della connessa sezione impiantistica di recupero energetico del biogas della discarica stessa, deve essere individuata **entro il 31/12/2018** una soluzione progettuale più garantista rispetto a quella formulata per evitare, in condizioni di normale funzionamento, la termodistruzione in torcia di eventuali quote di biogas captato in esubero rispetto alla potenzialità di recupero energetico installata. Tale soluzione progettuale migliorativa costituisce modifica da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, unitamente all'aggiornamento della valutazione sulla produzione, anche in termini cumulativi, di biogas effettivamente estraibile dai lotti funzionali della discarica, che consenta di verificare l'adeguatezza nei periodi di picco delle curve di produzione delle dotazioni impiantistiche previste per il conseguente utilizzo energetico, in termini di corretto dimensionamento.*
 - *Per le parti di discarica non ancora interessate da lavori di copertura superficiale finale (9° settore e 7°-8° settore con estensione al 10° settore) deve essere individuata una soluzione progettuale alternativa, da presentare ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna **entro il 31/12/2018**, alle modalità previste per la copertura provvisoria e successiva copertura superficiale finale che comporti, di fatto, la realizzazione dello strato di regolarizzazione facente parte della struttura multistrato di copertura superficiale finale con materiale ad elevata conducibilità idraulica così da non pregiudicare l'efficienza dello strato di drenaggio del biogas.*

VISTA in proposito la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 21/12/2018 (ns. PGRA/2018/17988);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

- il *Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36* e s.m.i. recante requisiti tecnici per le discariche di rifiuti che, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., costituiscono riferimento ai fini dell'AIA fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le soluzioni progettuali comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VALUTATO in accordo con ARPAE - ST di Ravenna che:

- la soluzione progettuale individuata dal gestore per le modalità di copertura superficiale (provvisoria e definitiva) delle parti di discarica non ancora interessate dai lavori di copertura superficiale finale (9° settore e 7°-8° settore con estensione al 10° settore), diversamente da quanto richiesto dall'AIA, non risultava di fatto alternativa. Non si prospettavano infatti modifiche alle modalità di copertura provvisoria (costituita da uno strato di regolarizzazione con materiali inerti e/o rifiuti recuperabili ricoperto con uno strato di sigillatura con terreno argilloso di spessore pari a circa 40 cm) e successiva copertura superficiale finale (il cui strato di regolarizzazione coincide con la copertura provvisoria precedentemente posata, non prevedendone la successiva asportazione), salvo l'inserimento di trincee di ghiaia sulla sommità delle parti di discarica in questione con tubazione fessurata collegata alla rete di captazione del biogas. Tale innovazione progettuale veniva condivisa, alla luce delle motivazioni addotte, quale azione di adeguamento/miglioramento ambientale per le parti di discarica già dotate di copertura provvisoria (porzioni esaurite di 7°-8° settore non interferenti con la coltivazione dell'estensione al 10° settore);
- per le parti di discarica ancora oggetto di coltivazione, si riteneva necessario e comunque fattibile l'individuazione di una soluzione progettuale alternativa, ribadendo pertanto la richiesta di rivedere nel complesso le modalità di copertura superficiale provvisoria e finale che prevedano la realizzazione dello strato di regolarizzazione facente parte della struttura multistrato di copertura superficiale finale con materiale ad elevata conducibilità idraulica così da non pregiudicare l'efficienza dello strato di drenaggio del biogas;
- data la mancanza dell'individuazione da parte del gestore di diverse modalità di copertura provvisoria, si riteneva altresì necessaria l'adozione di azioni di adeguamento/miglioramento ambientale in termini di protezione dall'infiltrazione di acque meteoriche per garantire l'isolamento della massa dei rifiuti in

corso di assestamento (es. mediante posa di geomembrana in HDPE , con previsione di rimozione all'atto della copertura superficiale finale);

RILEVATA pertanto l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della soluzione progettuale proposta per le modalità di copertura superficiale (provvisoria e finale) limitatamente alle parti di scarica ancora prive di copertura provvisoria, come comunicato al gestore in data 15/02/2019 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2019/25410) che in data 25/02/2019 manifestava l'intenzione di avvalersi della facoltà di presentare proprie osservazioni entro il 15/03/2019, in ragione della complessità dei necessari approfondimenti tecnici da sviluppare (ns. PG/2019/30875);

VISTE in proposito le osservazioni presentate dal gestore in data 13/03/2019 (ns. PG/2019/41417), corredate da elementi documentali utili al superamento dei motivi ostativi comunicati, come emerge anche dalla relazione istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna acquisita in data 11/04/2019 (ns. PG/2019/58454) quale supporto tecnico per l'aggiornamento dell'AIA in essere, a riscontro della richiesta con ns. PG/2019/51269;

CONSIDERATO che, allo stato degli atti a disposizione:

- per le parti scarica costituite da 9° e 10° settore, il gestore propone azioni di adeguamento finalizzate alla realizzazione dello strato di regolarizzazione facente parte della struttura multistrato di copertura superficiale finale con materiale ad elevata conducibilità idraulica così da non pregiudicare l'efficienza dello strato di drenaggio del biogas che, di fatto, consistono nel rivedere nel complesso le modalità di copertura superficiale provvisoria e finale previste in AIA. In particolare, si propone di anticipare alla fase di copertura provvisoria la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas (geocomposito drenante), in maniera da poter garantire la posa dello stesso sullo strato di regolarizzazione costituito da materiali inerti e/o rifiuti recuperabili. Lo strato di drenaggio del biogas sarà ricoperto con uno strato di sigillatura costituito da terreno argilloso di spessore pari a circa 30-40 cm, su cui verranno realizzate le opere provvisorie per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche. La posa del geocomposito drenante del biogas, rende necessaria anche la posa di una geostuoia di rinforzo, unicamente nei tratti in scarpata, per la stabilità del pacchetto di copertura provvisoria. Lo strato a bassa conducibilità idraulica costituito da terreno argilloso non verrà rimosso in fase di realizzazione del pacchetto di copertura superficiale finale ma piuttosto utilizzato per quanto possibile per compensare eventuali cedimenti differenziali registrati nel periodo immediatamente successivo alla conclusione della coltivazione e creare superfici adeguate per la posa dei soprastanti strati di geosintetici (bentonitico, HDPE, geocomposito drenante acque meteoriche), con eventuale integrazione di terreno dall'esterno qualora necessario, divenendo quindi di fatto parte integrante della barriera a bassa conducibilità facente parte della copertura superficiale finale, migliorandone l'efficienza;
- allo stato attuale, per il 9° settore della scarica è possibile procedere in sicurezza con l'adozione del nuovo schema di copertura provvisoria solo in sommità, escludendo pertanto le lavorazioni in scarpata per cui le attività di rimozione della copertura provvisoria esistente risulterebbero fortemente critiche dal punto di vista sia della sicurezza, sia ambientale mettendo a nudo tutto il rifiuto in declivio con conseguente rischio di percolazione liquido dai rifiuti verso l'esterno nonché fenomeni di franamenti, favoriti dai probabili eventi meteo che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prolungate attività. Le modalità anzidette potranno invece essere adottate complessivamente su tutto il 10° settore (sommità e scarpate) includendo le scarpate ovest, nord e sud gestibili certamente in sicurezza e su fronti limitati direttamente durante la fase di coltivazione;
- sulla base delle valutazioni condotte anche in termini di analisi costi-benefici inerenti alla posa di un telo in HDPE ad integrazione del pacchetto di copertura provvisoria (con previsione di rimozione all'atto della copertura superficiale finale), il gestore non ravvisa le condizioni per intraprendere azioni di miglioramento finalizzate a limitare l'infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo scarica, ritenendo che le previste modalità di copertura provvisoria e finale con particolare riferimento alla barriera di isolamento della massa dei rifiuti garantiscano prestazioni ottimali e migliorative rispetto a quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2003 e smi;

DATO ATTO che accogliendo favorevolmente la soluzione progettuale migliorativa proposta per evitare, in condizioni di normale funzionamento, la termodistruzione in torcia di eventuali quote di biogas captato in esubero da 5°-6°-7°-8°-10° settore, prevedendone il convogliamento alla sezione impiantistica di recupero energetico *Ravenna 4a e Ravenna 4b*, nelle more dell'aggiornamento dell'AIA in essere, con comunicazione ns. PG/2019/25410 del 15/02/2019 il gestore veniva invitato ad attivarsi per l'attuazione di tale modifica secondo modalità e tempistiche indicate, per cui provvedeva con successiva comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2019/61872) riguardante la realizzazione di un nuovo collettore di collegamento tra le centrali di aspirazione del biogas denominate CAsp3b e CAsp4;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2281 del 15/11/2004* "D.Lgs n. 36/2003 – Articolo 14 - Aggiornamento delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche" rispetto cui nulla muta relativamente a quanto stabilito dalla predetta DGR n. 1991/2003;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che il comparto di trattamento/smaltimento di rifiuti sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6, in cui rientra l'installazione IPPC in oggetto, risulta registrato EMAS (n. IT-000879);

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione operativa e post-operativa delle diverse parti della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto e connessa attività di recupero energetico del biogas nell'installazione in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 e DGR n. 2281/2004 soprarichiamate con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito. Per le parti di discarica interessate dalla modifica in questione (9° settore, 7°-8° settore con estensione al 10° settore), le garanzie finanziarie in

essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovranno pertanto essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore completa degli elementi necessari ai fini dell'avvio del procedimento, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori nonché l'interruzione con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la modifica comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dal gestore in data 21/12/2018 (ns. PGRA/2018/17988), così come successivamente aggiornata in data 13/03/2019 (ns. PG/2019/41417) e sommariamente descritta nelle premesse, riguardante le modalità di copertura superficiale (provvisoria e definitiva) della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'**attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° settore con ampliamento al 10° settore** (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e **connessa attività di recupero energetico del biogas di discarica** presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 21/12/2018 (ns. PGRA/2018/17988), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi con versamento effettuato in data 26/11/2018 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite nell'AIA, le modalità di copertura superficiale provvisoria e finale della discarica di cui al **paragrafo C3) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi sono così modificate:

Per la sommità del 9° settore e su tutto il 10° settore (sommità e scarpate), di fatto il pacchetto di copertura provvisoria sarà costituito da (dal basso verso l'alto):

- ✓ strato di regolarizzazione (da realizzarsi ove necessario) costituito da materiali inerti e/o rifiuti recuperabili ad elevata conducibilità idraulica;
- ✓ geocomposito drenante del biogas collegato alla relativa rete di estrazione;
- ✓ geostuoia di rinforzo per la stabilità del pacchetto di copertura (solo in scarpata);
- ✓ strato a bassa conducibilità idraulica costituito da circa 30-40 cm di terreno argilloso;
- ✓ esecuzione dei lavori di regimazione delle acque meteoriche di superficie.

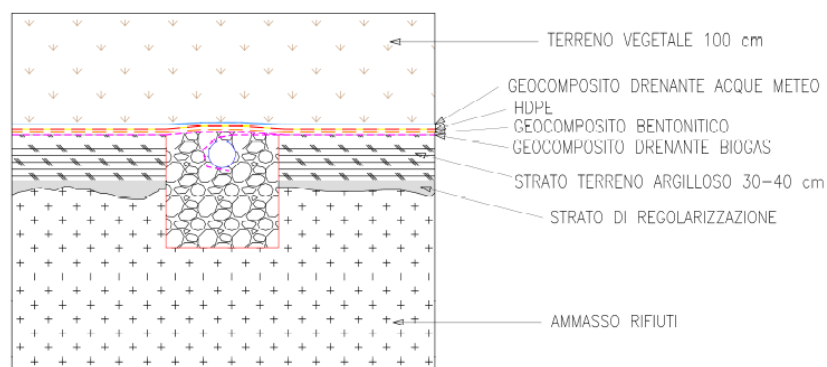
Per tali parti di discarica (**9°, 10° settore**) è prevista la realizzazione dei seguenti interventi per la copertura superficiale finale in sommità (dal basso verso l'alto):

- ✓ regolarizzazione del profilo della discarica con definizione delle pendenze e quote di progetto (che, di fatto, rappresenta la regolarizzazione dello strato a bassa conducibilità idraulica costituito da circa 30-40 cm di terreno argilloso facente parte della copertura provvisoria e posato al termine dei conferimenti di rifiuti a smaltimento);
- ✓ stabilizzazione delle zone dissestate, drenaggio di eventuali zone umide;
- ✓ realizzazione di fossi provvisionali al fine di evitare danneggiamenti durante l'esecuzione dei lavori;
- ✓ posa in opera del geocomposito bentonitico avente la funzione di barriera di impermeabilizzazione;
- ✓ posa in opera di geomembrana in HDPE ad aderenza migliorata su entrambe le facce di spessore 1,5 mm;
- ✓ posa in opera della geomembrana drenante superiore (per il drenaggio acque di infiltrazione) collegata a tubazioni fessurate per lo smaltimento della portata di acqua eventualmente infiltrata, verso le opere di regimazione esterne al paramento del corpo discarica. In particolare, a causa del minimo gradiente idraulico della porzione sommitale (pendenza massima $2^{\circ}\div 3^{\circ}$), è prevista la posa di tubazioni fessurate (in ragione di una ogni 25÷30 m circa), integrate nella geomembrana drenante per lo smaltimento delle acque meteoriche eventualmente infiltrate;
- ✓ posa in opera dello strato superficiale di copertura costituito da terreno vegetale per uno spessore di 1 m;
- ✓ esecuzione dei lavori di regimazione delle acque meteoriche di superficie mediante formazione del fosso di guardia e posa di tubazioni di convogliamento in HDPE;
- ✓ idrosemina del manto erboso (da svolgersi nella prima stagione agronomicamente vantaggiosa).

Limitatamente al **10° settore**, la copertura superficiale finale delle scarpate è invece così prevista (dal basso verso l'alto):

- ✓ regolarizzazione del profilo della discarica con definizione delle pendenze e quote di progetto (che, di fatto, rappresenta la regolarizzazione dello strato a bassa conducibilità idraulica costituito da circa 30-40 cm di terreno argilloso facente parte della copertura provvisoria e posato al termine dei conferimenti di rifiuti a smaltimento);
- ✓ stabilizzazione delle zone dissestate, drenaggio di eventuali zone umide;
- ✓ realizzazione di fossi provvisionali al fine di evitare danneggiamenti durante l'esecuzione dei lavori;
- ✓ posa in opera del geocomposito bentonitico avente la funzione di barriera di impermeabilizzazione;
- ✓ posa in opera di geomembrana in HDPE ad aderenza migliorata su entrambe le facce di spessore 1,5 mm;
- ✓ posa in opera della geomembrana drenante superiore (per il drenaggio acque di infiltrazione) collegata a tubazioni fessurate per lo smaltimento della portata di acqua eventualmente infiltrata, verso le opere di regimazione esterne al paramento del corpo discarica;
- ✓ posa in opera della geostuoia di rinforzo per la stabilità del pacchetto di copertura, mediante la formazione e il riempimento di idonee trincee di ancoraggio sulle banche orizzontali delle scarpate;
- ✓ posa in opera dello strato di copertura superficiale costituito da terreno vegetale, con spessore pari a 30 cm sulla porzione in pendenza e pari a 1 m sulle banche;
- ✓ esecuzione dei lavori di regimazione delle acque meteoriche di superficie mediante posa e realizzazione di canalette sulle banche, embrici e tubazioni di convogliamento in HDPE;
- ✓ idrosemina del manto erboso (da svolgersi nella prima stagione agronomicamente vantaggiosa)

È altresì da considerare l'intervento di adeguamento/miglioramento ambientale previsto nell'ambito dei lavori di copertura superficiale finale delle porzioni esaurite di 7°-8 settore non interferenti con la coltivazione dell'estensione al 10° settore della discarica, consistente nell'inserimento sulla sommità di una trincea drenante di ghiaia (di profondità e larghezza pari a 1m x 1m) con tubazione fessurata collegata alla rete di captazione del biogas, per garantire la continuità idraulica tra l'ammasso dei rifiuti e il geocomposito drenante facente parte del pacchetto di copertura definitiva.



2.c) Il Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione e sua cronologia riportato nell'AIA è aggiornato integrando il **paragrafo D1)** della Sezione D dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi con la seguente azione di adeguamento/miglioramento ambientale:

- *Nell'ambito dei lavori di copertura superficiale finale delle porzioni esaurite di 7°-8 settore non interferenti con la coltivazione dell'estensione al 10° settore della discarica deve essere realizzata sulla sommità la trincea drenante di ghiaia con tubazione fessurata collegata alla rete di captazione del biogas, prevista quale azione di adeguamento/miglioramento ambientale per garantire la continuità idraulica tra l'ammasso dei rifiuti e il geocomposito drenante facente parte del pacchetto di copertura definitiva, con la possibilità di ricollocare i rifiuti scavati (per un volume complessivamente stimato pari a circa 100-150 m³) nello stesso stralcio funzionale oggetto di ampliamento in corso di coltivazione, secondo le modalità operative e gestionali dettagliate in apposita procedura mantenuta a disposizione degli organi di controllo, unitamente all'apposito registro interno di cantiere su cui annotare il quantitativo stimato di rifiuti movimentati giornalmente.*

3. Di precisare che le tempistiche prescritte in AIA per la conclusione degli interventi di copertura superficiale finale non riguardano l'intervento di idrosemina che, al fine di poter garantire l'attecchimento del manto erboso, potrà essere efficacemente realizzato oltre i predetti termini ovvero durante la prima stagione agronomicamente utile;

4. Di stabilire che per i lotti funzionali costituiti da 9° settore, 7°-8°-10° settore della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività di gestione di tali parti di discarica possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5. Di dare atto che le suddette garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 e smi;

7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.